

Num. e Tipo	N. R. G	Parte	Avvocati	Magistrati
-------------	---------	-------	----------	------------

Il Presidente, esauriti gli affari in discussione, dichiara chiusa l'udienza. Sono le ore 13.21

Il Segretario d'udienza
Sautariello Anna

Visto:
Il Presidente



MISS

Num. e Tipo	N. R. G	Parte	Avvocati	Magistrati
4 Merito	2095/2018	BARNABA SIMONA ANGELA Contro	POLESE PIER PAOLO	SAPONE G. PRESIDENTE BIANCOFIORRE RELATORE P.
Sezione: 3Q		AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO MINISTERO DELLA SALUTE	AVVOCATURA GEN.LE DELLO STATO AVVOCATURA GEN.LE DELLO STATO	SANTINI M. CONSIGLIERE
<p>Oggetto: ANNULLAMENTO DEI BANDI DI CONCORSO 2073-2074 E 2075/2017 AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO DI VARIE PROFESSIONALITÀ SANITARIE NEL RUOLO DEI DIRIGENTI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO</p> <p>Nella fase della discussione vengono uditi: per la parte ricorrente l'avv. Polese; per le Amministrazioni resistenti l'avv. dello Stato Vitale.</p> <p>Il Collegio, ritenuto necessario notificare il ricorso nei confronti dei candidati collocatisi nella graduatoria di pediatria di cui alla determina Aifa 1777/2018 e nei confronti dei candidati collocatisi oltre il 5° posto nella graduatoria di allergologia di cui alla determina 1776/2018, dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suindicati controinteressati mediante pubblicazione del ricorso introduttivo sul sito internet della Agenzia Italiana del farmaco.</p> <p>La trattazione della causa è rinviata alla pubblica udienza del 23 aprile 2019.</p>				
			Segretario: SAUTARIELLO ANNA	



MISS

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse della Dott.ssa Simona Angela Barnaba, _____
_____ OMISSIS _____, rappresentata e
difesa dall'Avv. Pier Paolo Polese, C.F. PLSPPL6E15H501R, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Francesco De Sanctis n.15 (Fax
0645509445 Pec pierpaolopolesa@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce
al presente ricorso

ricorrente
contro l'Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.F.A.), P.I. 09703841000, con sede in
Roma, Via del Tritone n. 181, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *ex*
lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso
i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12

resistente
nonché contro il Ministero della Salute, C.F. 80242250589, con sede in Roma,
Lungotevere Ripa n. 1, in persona del Ministro *pro tempore*, *ex lege* rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma,
Via dei Portoghesi n.12

resistente

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONFERMA DELLA MISURA CAUTELARE ANTE CAUSAM E ADOZIONE DI OGNI ALTRA

IDONEA MISURA CAUTELARE

- del Bando di concorso Det. 2073/2017, pubblicato dall'AIFA il 12.01.2018 sulla G.U. 4° Serie Speciale- Concorsi ad Esami n. 4, avente ad oggetto "il conferimento di n. 2 a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (specializzazione in Pediatria o Chirurgia pediatrica) (doc.1), ovvero per l'annullamento parziale dello stesso nella parte in cui riserva la partecipazione alla procedura agli specializzati in Pediatria o Chirurgia pediatrica;
- del Bando di concorso Det. 2074/2017, pubblicato dall'AIFA il 12.01.2018 sulla G.U. 4° Serie Speciale - Concorsi ad Esami n. 4, avente ad oggetto "il conferimento di n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (specializzazione in Medicina Interna) (doc. 2), ovvero per l'annullamento parziale dello stesso nella parte

in cui riserva la partecipazione alla procedura agli specialisti in Medicina interna;

- del Bando di concorso Det. 2075/2017, pubblicato dall'AIFA il 12.01.2018 sulla G.U. 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 4, avente ad oggetto *"il conferimento di n.4 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica) (doc. 3)*, ovvero per l'annullamento parziale dello stesso nella parte in cui riserva la partecipazione alla procedura agli specialisti in Allergologia e Immunologia Clinica;
- nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale, ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente.

FATTO

- La Dott.ssa Simona Angela Barnaba è un medico specializzato in ortopedia che presta, da tempo, la propria attività lavorativa professionale in favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Il rapporto con l'Agenzia è sempre stato fondato su contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dapprima, con contratto stipulato in data 01.09.2015, dando *"supporto specialistico di carattere tecnico scientifico per la valutazione della documentazione scientifica inerente i dati epidemiologici, di qualità preclinica e clinica, per redigere report di valutazione, preparare documenti e linee guida (anche in lingua inglese) per valutare la conformità regolatoria delle procedure autorizzative alla normativa vigente e linee guida di riferimento, per supportare operativamente il coordinamento delle attività, la loro pianificazione e implementazione per monitorare gli sviluppi scientifici e regolatori del settore, nonché per la partecipazione ad attività e gruppi di lavoro nazionali ed internazionali"* (doc. 4) e, successivamente, *"per le esigenze del Progetto per la definizione dei criteri di valutazione e miglioramento della performance registrativa dei medicinali allergeni, in virtù del nuovo scenario nazionale ed europeo (profilo medico)..."*, con l'incarico *"di dare un supporto di carattere tecnico scientifico per la valutazione scientifica e regolatoria dei dossier, per la valutazione dei dati di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali allergeni per uso terapeutico e diagnostico, per la redazione di proposte normative, linee guida, report"* con contratto stipulato in data 28.07.2017 (doc. 5); e, da ultimo, con un ulteriore contratto del 21.12.2018 (doc.6).

- L'Agenzia Italiana del Farmaco, con gli atti indicati in epigrafe, ha bandito tre distinti concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato *"di dirigente medico delle*

professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco", per complessivi 10 posti, ripartiti rispettivamente in due posti per il primo bando 4 quattro ciascuno per il secondo ed il terzo.

- Tuttavia, tali concorsi, che prevedevano quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione la data del 12.02.2018, circoscrivevano, senza alcun logico e giustificato motivo, la partecipazione solamente ai medici specializzati in Pediatria o Chirurgia pediatrica (Bando di concorso Det. 2073/2017), Allergologia e Immunologia clinica (Bando di concorso Det. 2075/2017) e Medicina interna (Bando di concorso Det. 2074/2017).

- Tutti i bandi, perfettamente speculari, prevedevano inoltre, all'art. 1, comma 2, che *"il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data di pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi compresi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro"*.

- Impossibilitata a partecipare alle suddette procedure concorsuali, considerato anche l'obbligo di presentare la domanda esclusivamente in via telematica, che non consente, per come è previsto il form, di presentare la propria candidatura in assenza di uno dei requisiti richiesti (doc. 6), la Dott.ssa Barnaba ha presentato, in data 06.02.2018, istanza cautelare *ante causam*, che Codesto Giudice, con Decreto n. 649/2018, del giorno seguente (doc. 7), ha accolto consentendole la partecipazione, con riserva, *"ai Concorsi indetti dall'Agenzia Italiana del Farmaco con le determinazioni di cui in epigrafe"*.

* * * * *

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti

MOTIVI

1. **Violazione e falsa applicazione di Legge: art. 97 cost.; Deliberazione CDA AIFA 7 luglio 2016, n. 36; CCNL - Area I - Dirigenza (in particolare Parte seconda Sezioni speciali, Sezione Prima, Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992); DPR n. 487/1994; Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (in particolare art. 24); D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2015 (in particolare art. 9 - duodecies). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà,**

sviamento di potere, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, perplessità dell'azione amministrativa.

1.1. Con i tre bandi in epigrafe l'AIFA ha indetto tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti complessivi a tempo pieno e indeterminato per il profilo di dirigente medico e delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Le tre procedure di concorso si differenziano, come detto, solo per il requisito della specializzazione (ovvero specializzazioni equipollenti o affini), diversa (o almeno apparentemente diversa) per ognuna delle procedure, e rispettivamente: Pediatria e Chirurgia pediatrica, Medicina Interna, Allergologia e Immunologia Clinica (*cf. doc.1 doc.2 doc.3*).

La ricorrente, quindi, essendo in possesso della specializzazione in Ortopedia e Traumatologia sarebbe di fatto esclusa dalle suddette procedure.

1.2. In primo luogo, è illegittima la scelta dell'Agenzia di avviare tre distinte procedure per il conferimento dei complessivi 10 posti messi a concorso, riservando l'accesso ad ogni procedura solo a determinate specializzazioni.

Infatti, né dagli stessi bandi di concorso, né dagli atti in questi richiamati è dato desumere le ragioni per questa tripartizione.

In particolare, né dalla pianta organica dell'Agenzia, né dalla "*deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato la proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018*" (*doc. 8*) è possibile desumere quali siano state le esigenze che hanno condotto a limitare

l'accesso alla dirigenza solo per queste tre specializzazioni. Ed in particolare, perché solo a tre specializzazioni e non di più (o anche di meno), e poi perché proprio a queste e non ad altre.

Né dall'esame dei rispettivi bandi è possibile desumere dette ipotetiche ragioni, in quanto gli stessi sono del tutto speculari.

Né vi sono indicazioni, nei bandi o negli atti presupposti, sulle eventuali mansioni che i selezionandi dirigenti saranno chiamati a svolgere, anzi lasciando presupporre il testo degli atti di avvio della procedura che si tratterà di funzioni ed attività fra loro fungibili. Anche l'esame delle prove previste (due scritte ed una orale) non dà modo di comprendere la necessità della tripartizione operata dall'Agenzia.

La prova orale e una delle prove scritte sono completamente identiche, mentre solo la prima prova scritta indica un "*particolare riferimento alla disciplina messa a concorso*",

ma vertendo sempre in tema di "farmacologia generale e speciale" (peraltro materia obbligatoria del corso di studi di Medicina e Chirurgia).

In particolare, con la delibera n. 36 del 7 luglio 2016 il CDA dell'AIFA ha provveduto all'approvazione della proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale (2016-2018), e, pertanto ha dato mandato al Direttore generale dell'Agenzia di adottare i provvedimenti di Attuazione necessari all'espletamento delle relative procedure concorsuali.

Nella summenzionata proposta di programmazione triennale, approvata il 07.07.2016, veniva deliberato l'espletamento di procedure concorsuali per il reclutamento di nn. 194 unità di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 9 duodecies, comma 2, del decreto legge n.78 del 2015 (Dirigente Amministrativo di II fascia n.10; Dirigente Farmacista/Biologo/Chimico/ II Fascia n.12; Dirigente Medico II Fascia n.4; Dirigente Farmacista professionalità sanitarie n.56; Dirigente Chimico professionalità sanitarie n.14; Dirigente Biologo professionalità sanitarie n.4; Dirigente Medico professionalità sanitarie n.13; Funzionario Area III F1 n.43 Funzionario Area III F1 n.2 <ai sensi dell'art.4, c.6, D.L. n.101/2013> ; Assistente Area II F2 n.35; Ausiliario dei servizi Area I n.1).

Dalla lettura della suddetta proposta di programmazione triennale e del Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA (che prevede solo la distinzione tra medici, farmacisti e chimici), non è possibile comprendere quali siano state le esigenze che hanno condotto a limitare l'accesso solo per queste tre specializzazioni (e proprio queste).

Occorre, poi, osservare che se vi fossero state particolari esigenze tecniche o di organico tali da giustificare la richiesta di una particolare specializzazione piuttosto di un'altra, proprio in funzione del ruolo dirigenziale bandito, queste sarebbero certamente state indicate nei bandi, o almeno da questi richiamate con riferimento agli atti presupposti. Ma di ciò, si ripete, non vi è traccia né nei tre bandi, né nel Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, né tantomeno nella Delibera n.36 del 07 luglio 2016 emanata dal Consiglio di Amministrazione della Agenzia Italiana del Farmaco con allegata proposta programmazione triennale.

1.3. L'illogicità, la contraddittorietà e l'ingiustizia della scelta dell'Agenzia, risulta, inoltre, anche dalla stessa tripartizione effettuata.

Infatti, tenendo conto delle equipollenze e delle affinità tra le specializzazioni contenute

nei suddetti bandi, quello in Allergologia e Immunologia clinica e quello in Medicina Interna sono quasi del tutto speculari, consentendo quindi la partecipazione (ad entrambe le procedure) dei soggetti in possesso delle medesime specializzazioni.

In particolare, Allergologia e Medicina interna sono specializzazioni equipollenti, e pertanto i due bandi risultano rispetto alle stesse perfettamente identici, mentre se si tiene conto di tutte le equipollenze ed affinità, la differenza tra i due bandi si limita a 4-5 specializzazioni, che però non sono quelle primarie indicate nei bandi.

E' evidente, pertanto, l'illogicità e l'inutilità anche solo di questa suddivisione parziale, adottata in palese violazione dei principi di "trasparenza, economicità e celerità" indicati nell'art. 24 del regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA.

In sintesi, né negli atti presupposti, né tantomeno nei tre bandi di concorso sono state mai esplicitate ragioni che giustifichino l'inserimento di ulteriori requisiti (specializzazioni) e, comunque, se tali esigenze vi fossero state, certamente non avrebbero giustificato la pubblicazione di due distinti bandi, che di fatto sono accessibili da soggetti in possesso delle stesse specializzazioni come quelli di Allergologia e Immunologia Clinica e Medicina Interna.

1.4. E' del tutto evidente, quindi, l'illogicità e l'irragionevolezza della suddivisione delle procedure operata dall'Agenzia.

Scelta che non appare suffragata da nessun elemento né normativo né organizzatorio conosciuto o conoscibile.

A riprova di detta illogicità giova ricordare che la ricorrente presta servizio presso la medesima Agenzia con contratti di collaborazione già dal 2015 (e che, appunto, tutti i bandi prevedono una quota parte dei posti per la stabilizzazione di posizioni equiparabili alla stessa) e che l'attività svolta dalla Dott.ssa Barnaba è del tutto comparabile a quella che andrebbe a svolgere quale dirigente medico dell'Agenzia.

Del resto (lo si riscontra nell'oggetto dei contratti), l'attività chiamata a svolgere è di ricerca e/o di supporto alla ricerca, non direttamente legata alla propria specializzazione (od al dottorato di ricerca in ortopedia oncologica).

Si noti, poi, in particolare che le attività di collaborazione qui sopra indicate svolte dalla dott.ssa Barnaba a partire dal 2015 sono del tutto equiparabili a quelle riportate nell'art 14 (cfr. doc. 9) del Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia del Farmaco, come si evince *per tabulas*

dalla descrizione relativa alle competenze e alle funzioni dell'Area di Pre-autorizzazione, articolata al suo interno negli Uffici di livello dirigenziale di Sperimentazione Clinica e Ricerca Indipendente.

Del resto, ancora, i diagrammi di organizzazione dell'Agenzia (doc. 10) non mostrano ulteriori ripartizioni oltre i dirigenti medici, né, si è visto, risultano manifestate in altri atti presupposti.

Così, da una parte sono stati emanati tre bandi di concorso (di cui due completamente sovrapponibili) senza apparenti motivi giustificativi di tale suddivisione, ed inspiegabilmente escludendo la specializzazione in ortopedia; d'altra parte, contemporaneamente la stessa Agenzia ha manifestato la necessità di continuare ad avvalersi della professionalità della ricorrente, (laureata in medicina, specializzata in ortopedia e con n dottorato di ricerca in ortopedia oncologica), stipulando un nuovo contratto di collaborazione, ma non consentendole di partecipare alle tre procedure suddette.

2. Violazione e falsa applicazione di Legge: art. 97 cost.; Deliberazione CDA AIFA 7 luglio 2016, n. 36; CCNL - Area I - Dirigenza (in particolare Parte seconda Sezioni speciali, Sezione Prima, Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992); DPR n. 487/1994; Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (in particolare art. 24); D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2015 (in particolare art. 9 - duodecies). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, sviamento di potere, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, perplessità dell'azione amministrativa.

I bandi pubblicati sono, inoltre, illegittimi, in quanto prevedono dei requisiti partecipativi ulteriori (o meglio ultronei) rispetto alla citata delibera n. 36, limitando così ingiustamente l'accesso alle procedure concorsuali e violando il principio del *favor participationis*.

Ed invero, la delibera n. 36 del 07.07.2016, atto presupposto ai tre bandi di concorso, basandosi ragionevolmente sulla pianta organizzativa dell'AIFA, prevedeva l'espletamento di una procedura concorsuale per il reclutamento di 13 Dirigenti Medici (cfr. pagina 5 doc. 8 proposta programmazione triennale), onde dare attuazione ai primari principi di economicità, di massima partecipazione e di buona e corretta

amministrazione.

Tuttavia tale indicazione fornita dal C.d.A. è stata completamente disattesa dall'Agenzia, che invece di bandire un solo concorso per titoli ed esami, ha addirittura aperto immotivatamente tre diverse procedure concorsuali, ponendo ulteriore requisito (le specializzazioni) che non era mai stato indicato negli atti presupposti.

ISTANZA CAUTELARE

Si propone istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

In ordine ai presupposti si rileva come il *fumus* sia ampiamente provato nei motivi di ricorso ai quali ci si riporta integralmente.

Per quanto attiene invece al pregiudizio grave ed irreparabile, la scadenza del termine per la presentazione delle domande al 12.02.2018 ha reso necessaria la richiesta (accordata) di una tutela cautelare *ante casuam* di cui oggi si chiede la conferma.

Infatti, visto il requisito escludente della specializzazione, l'istante non avrebbe potuto altrimenti partecipare alla procedura selettiva nelle more del giudizio.

Al riguardo si evidenzia che a seguito della concessa tutela monocratica la ricorrente ha presentato la propria candidatura in tutti e tre i concorsi.

In primo luogo, pertanto, si chiede la conferma della misura cautelare concessa con il Decreto n. 649/2018.

In secondo luogo si chiede che Codesto Giudice valuti l'opportunità di sospendere del tutto le tre procedure selettive, in quanto, qualora le stesse venissero poi completamente annullate, si potrebbero creare problemi con i soggetti che fossero, *medio tempore* stati assunti.

Infatti, i profili di illegittimità sopra evidenziati dovrebbero comportare l'annullamento di tutti i bandi, per consentire la successiva riedizione di un'unica procedura aperta a tutti i candidati in possesso di specializzazione senza restrizione alcuna.

P.Q.M.

la Sig.ra Simona Angela Barnaba, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata chiede che l'Onorevole Tribunale Amministrativo Regionale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, Voglia:

1. in via preliminare, in accoglimento dell'istanza cautelare, confermare il *Decreto n. 649/2018* e per l'effetto consentire la partecipazione della ricorrente alle procedure in epigrafe;
2. sempre in via cautelare, sospendere le tre procedure sopra indicate;

3. in via principale, annullare i bandi in epigrafe, per consentire la successiva riedizione di un'unica procedura aperta a tutti i candidati in possesso di specializzazione senza restrizione alcuna, ovvero annullare i bandi nella parte cui prevedono una specifica specializzazione quale requisito di partecipazione e non il semplice possesso di una specializzazione successiva alla laurea (art. 2, comma 3), unificando comunque le procedure per non discriminare i partecipanti in base ai posti messi a concorso.

In via istruttoria si depositano, con riserva di ulteriormente produrre, gli atti ed i documenti indicati in narrativa.

Con riserva di proporre motivi aggiunti anche a seguito della documentazione eventualmente acquisita in giudizio.

Con vittoria di onorari, competenze e spese di lite.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che, trattandosi di concorso pubblico, l'importo dovuto è di Euro 325,00.

Roma, 21 febbraio 2018

Avv. Pier Paolo Polese

Pier Paolo
Polese

Firmato
digitalmente da
Pier Paolo Polese
Data: 2018.02.21
17:39:23 +01'00'

Il sottoscritto Avv. Pier Paolo Polese, C.F. PLSPPL76E15H501R,
nella qualità di difensore della Dott.ssa Simona Angela Barnaba,
~~C.F. 021026107720050020, nato a Bari il 29.05.1977, residente in Roma~~
~~via Savarese 22001~~, nel giudizio pendente avanti il TAR Lazio – Roma,
Sez. 3 quater, R.G. n. 2095/2018,

ATTESTA

che la presente copia informatica sottoscritta digitalmente contenente il verbale
del 20.12.2018, è conforme all'originale cartacea dalla quale è stata estratta.

Firmato digitalmente da Pier Paolo
Polese
Data: 2019.01.18 17:26:24 +01'00'

Pier Paolo Polese

Firmato
digitalmente

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- UFFICIO COPIA -

Si rilascia in regime di parziale esenzione a richiesta di parte
nel processo al fine della tutela giurisdizionale.
Roma,



11 GEN. 2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Alessandrucci Sofia



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

Verbale Udiienza

Udiienza Pubblica del 20/12/2018

SEZIONE TERZA QUATER

N. 2019/00008 REG. VERBALE



Mod. UTL010-TAR

Il giorno 20/12/2018, alle ore 12.00, si e' riunita in Roma, la SEZIONE TERZA QUATER del T.A.R. del Lazio con l'intervento dei signori:

SAPONE GIUSEPPE
BIANCOFIORE PIERINA
SANTINI MASSIMO
MAROTTA PAOLO
TRAINA EMANUELA

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
REFERENDARIO

Num. e
Tipo

N. R. G

Parte

Avvocati

Magistrati



0554
0 MI.

Num. e N. R. G Parte
 Tipo

Avvocati

Magistrati

4	2095/2018	BARNABA SIMONA ANGELA	POLESE PIER PAOLO	SAPONE G. BIANCOFIORE RELATORE	PRESIDENTE RELATORE
Merito	Contro	AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	AVVOCATURA GEN.LE DELLO STATO	P. SANTINI M.	CONSIGLIERE
Sezione: 3Q		MINISTERO DELLA SALUTE	AVVOCATURA GEN.LE DELLO STATO		

Oggetto: ANNULLAMENTO DEI BANDI DI CONCORSO 2073-2074 E 2075/2017 AVVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO DI VARIE PROFESSIONALITÀ SANITARIE NEL RUOLO DEI DIRIGENTI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Nella fase della discussione vengono uditi: per la parte ricorrente l'avv. Polese; per le Amministrazioni residenti l'avv. dello Stato Vitale.

Il Collegio, ritenuto necessario notificare il ricorso nei confronti dei candidati collocatisi nella graduatoria di pediatra di cui alla determina Alfa 1777/2018 e nei confronti dei candidati collocatisi oltre il 5° posto nella graduatoria di allergologia di cui alla determina 1776/2018, dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sindacati controinteressati mediante pubblicazione del ricorso introduttivo sul sito internet della Agenzia Italiana del farmaco.

La trattazione della causa è rinviata alla pubblica udienza del 23 aprile 2019.

Segretario: SAUTARIELLO ANNA



MISS

Num. e
Tipo

N. R. G

Parte

Avvocati

Magistrati

Il Presidente, esauriti gli affari in discussione, dichiara chiusa l'udienza.

Sono le ore 13.21

Il Segretario d'udienza
Sautariello Anna

Visto:
Il Presidente



MISSA